

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Ufficio coordinamento e affari generali, 1 febbraio 1992, prot. 25.000.17.35/2, n. 1.

L. 18 gennaio 1992 n. 16, recante norme in materia d'elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali.

La Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992 ha pubblicato la l. 18 gennaio 1992 n. 16, recante "Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali".

Al riguardo, preliminarmente, si richiama quanto già rappresentato nella circolare telegrafica n. 5 del 23 gennaio 1992, inviata alle SS.LL., limitatamente agli aspetti riguardanti le nuove disposizioni in materia elettorale, che nelle Regioni a statuto speciale Sicilia e Trentino-Alto Adige dovranno formare oggetto di apposito recepimento.

La nuova normativa concernente la sospensione e la decadenza degli amministratori locali non richiede particolari istruzioni.

In relazione, peraltro, ai quesiti già pervenuti si chiarisce che le disposizioni in questione si applicano a decorrere dalla entrata in vigore della legge ma riguardano anche i casi in cui i presupposti per la sospensione e la decadenza previsti dall'art. 1 si siano verificati prima di tale data.

Sono state, poi, prese intese con il Ministero di grazia e giustizia che emanerà apposite istruzioni alle cancellerie e segreterie giudiziarie perché provvedano tempestivamente alle comunicazioni ai Prefetti ai sensi dell'art. 1 comma 4-ter della legge.

Si è, tuttavia, dell'avviso che le SS.LL., ove apprendano *aliunde* l'esistenza di una causa di decadenza o di sospensione, debbano interessare i predetti uffici giudiziari affinché effettuino i conseguenti adempimenti.

Le SS.LL. provvederanno a trasmettere a questo Ministero le comunicazioni riguardanti gli amministratori regionali.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 si ritiene che occorre distinguere l'ipotesi in cui l'elezione o la nomina sia stata effettuata dagli organi regionali dal caso in cui il conferimento dell'incarico sia stato deliberato dagli organi del Comune o della Provincia. Nella prima ipotesi, analogamente a quanto disposto dal primo periodo del comma 4-ter, la sospensione sarà adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre sugli altri casi procederà il Prefetto.

Ovviamente resta salva la possibilità per l'amministrazione interessata di provvedere, in sede di autotutela, alla revoca dei provvedimenti di nomina.

In ordine alle norme riguardanti il personale degli Enti locali di cui al comma 4-septies, le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione degli amministratori locali sulla delicatezza dell'obbligo loro imposto dalla norma e sulle conseguenze di carattere penale che discendono da atti omissivi nella suddetta materia.

Si ritiene che l'ipotesi di sospensione prevista dal citato comma 4-septies concreti un ulteriore caso di sospensione cautelare obbligatoria che si aggiunge a quella prevista dall'art. 91 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, alla quale norma deve farsi riferimento per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico degli interessati.

La decadenza dall'impiego si configura invece come una ipotesi di destituzione dall'impiego da comminarsi a cura del Capo dell'amministrazione.

Si richiama, infine, l'attenzione sullo spirito informatore delle norme in questione intese a perseguire l'obiettivo di creare strumenti in grado di impedire, con il massimo rigore, l'accesso a pubbliche funzioni da parte di persone che per la loro condotta e i collegamenti con la criminalità organizzata costituiscono una presenza incompatibile con il corretto funzionamento delle istituzioni locali.